



COMUNE DI TORRE LE NOCELLE
PROVINCIA DI AVELLINO

IMU –ACCONTO ENTRO IL 16 GIUGNO 2017

Con deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 7/3/2017 sono state confermate le stesse aliquote dell'anno 2016, come di seguito specificate:

Categoria	Aliquota comunale	Aliquota statale	Codici tributo IMU
Abitazione principale (cat.A/1,A/8,A/9) e relative pertinenze Non escluse dalla legge	5 per mille	0	3912
Area fabbricabile	8,6 per mille	0	3916
Altri fabbricati	8,6 per mille	0	3918
Fabbricato gruppo D	8,6 per mille	7,6 per mille	3930 (Comune) 3925 (Stato)
Fabbricati strumentali all'attività agricola cat.D10	esenti		
Terreni agricoli	esenti		

TASI – ACCONTO ENTRO IL 16 GIUGNO 2017

Con deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 7/3/2017 sono state confermate le stesse aliquote dell'anno 2016, come di seguito specificate:

categoria	Aliquota	Codice tributo TASI
Area fabbricabile	1,5 per mille	3960
Altri fabbricati	1,5 per mille	3961
Abitazione principale (cat.A/1,A/8,A/9) e relative pertinenze	1 per mille	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	3959

La legge di stabilità 2016 ha disposto l'esenzione dell'IMU e della Tasi per l'abitazione principale.

Ha stabilito, inoltre, la riduzione della base imponibile del 50% sia per l'IMU che per la Tasi delle unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado utilizzate come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. In caso di immobile abitativo locato come abitazione principale, (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) per l'inquilino, quest'ultimo non verserà la propria quota TASI mentre il proprietario verserà la propria quota TASI ad aliquota ordinaria e secondo la percentuale deliberata dal comune (90%).

I versamenti delle imposte vanno eseguiti a mezzo F24 utilizzando il codice Comune L272

L'importo dovrà essere arrotondato all'euro e non sarà dovuto il versamento se l'imposta annua è inferiore ad € 8,00.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Antonio Cardillo

Avv. Antonio Cardillo